

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Molise, 26 marzo 2004, n. 177.

Legittimamente la Commissione elettorale circondariale ammette, sia pure in sede di riesame, la lista e la dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di sindaco firmata da emissari diversi da quelli a ciò espressamente indicati, ma successivamente ratificata per iscritto dai veri delegati.

Omissis.

III – A mente dell'art. 72 comma secondo del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), nelle elezioni comunali in centri con popolazione superiore a 15mila abitanti, ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del consiglio comunale e la "dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate".

Nel caso di specie, vi è stato un vizio nella dichiarazione di collegamento prodotta da emissari della lista di "...", ex art. 72 del T.U.E.L., non essendo stata tale dichiarazione prodotta dai soggetti a ciò espressamente delegati; sennonché, successivamente alla presentazione della lista, detta dichiarazione è stata di fatto ratificata per iscritto dai veri delegati.

La Commissione elettorale di ... - Comune nel quale si è votato per il rinnovo degli organi elettivi comunali - ha ritenuto sanabile il detto vizio, stante la presentazione di una nuova dichiarazione di collegamento firmata dai soggetti delegati ed allegata alla istanza di riesame inviata alla Commissione medesima. La lista esclusa è stata, pertanto, riammessa, con provvedimento motivato.

Se è vero che i primi sottoscrittori della dichiarazione di collegamento della lista di "..." al candidato Sindaco di centro-destra erano diversi da quelli all'uopo delegati, vale a dire da quelli espressamente indicati nella dichiarazione stessa di presentazione della lista, è altresì vero che, stante la natura negoziale del detto atto di dichiarazione del collegamento (cfr.: Cons. Giust. Sicilia, sez. giur., 19.2.2002 n. 149), ciascuno dei sottoscrittori può essere considerato, nella specie, come un *falsus procurator* del partito politico presentatore della lista, di guisa che la dichiarazione resa, alla stregua di tale considerazione, ben può essere stata oggetto di ratifica postuma, essendo intervenuta la dichiarazione dei veri procuratori a ciò delegati.

Stando alla disciplina dell'istituto del *falsus procurator*, contenuta negli artt. 1388, 1398 e 1399 del codice civile - applicabile alla fattispecie, proprio perché si tratta di atto dichiarativo avente natura negoziale - la difformità in parola può aver privato di validità, ma non di efficacia la originaria dichiarazione di collegamento, atteso che è da intendersi come efficace l'atto sottoscritto in nome e per conto di un terzo da soggetto privo di mandato, il cui operato sia poi validamente ratificato (cfr.: Cons. Stato V, 7.8.1996 n. 892; Cass. civile I, 29.8.1995 n. 9061).

La ratifica della dichiarazione si desume da *facta concludentia* e risulta da atto scritto, essendo intervenuta, in sede di istanza di riesame, la dichiarazione di collegamento a firma dei veri delegati (... e ...), che certamente ha sanato l'invalidità, essendo equivalsa a ratifica della dichiarazione in precedenza prodotta.

A giusta ragione, pertanto, la Commissione elettorale di ... ha ammesso, sia pure in sede di riesame, la lista di "..." e la dichiarazione di collegamento alla candidatura a Sindaco.

Omissis.